

Considerato che con la suddetta nota prot. n. 1268 del 24 febbraio 2022, al fine rafforzare il contributo dello strumento REACT-EU alla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, tenuto anche conto delle raccomandazioni tenute nel Country Report Italia 2020, è stata comunicata l'assegnazione di 131 milioni di euro alla misura «Investimenti sostenibili 4.0» per il finanziamento di programmi di investimento finalizzati alla trasformazione tecnologica delle imprese realizzati nelle regioni del Centro-Nord;

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie sopra citate e, nel contempo, di assicurare la più ampia copertura finanziaria delle domande di agevolazione a valere sulla dotazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 10 febbraio 2022 destinata alle regioni del Centro Nord;

Decreta:

Art. 1.

Incremento delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 febbraio 2022.

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022 sono incrementate di euro 131.000.000,00 (centotrentunomilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse VI «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia» del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022.

Art. 2.

Modifica del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022

1. All'art. 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1 sono posti a carico:

a) dell'Asse prioritario VII «Assistenza tecnica REACT - EU» del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020, per la gestione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento delle medesime risorse;

b) del «Programma complementare "Imprese e competitività"» e delle risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) «Sviluppo imprenditoriale locale» 2000-2006, per la gestione degli interventi finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), entro il limite massimo dell'1,5 (unovirgolacinque) per cento di ciascuna fonte finanziaria individuata dal medesimo art. 3, comma 1, lettera b).».

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 929

22A04907

DECRETO 22 luglio 2022.

Modifiche al decreto 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalità di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER IL SUD
E LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi 116, 117, 121, 206, 207, 208 e 209, che hanno disposto in merito alla semplificazione e al rafforzamento del settore del *venture capital* italiano attraverso, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del Fondo di sostegno al *venture capital*;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 208, della richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 206 e 207 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud, 27 giugno 2019, recante la definizione delle modalità di investimento del Ministero



dello sviluppo economico attraverso il Fondo di sostegno al *venture capital*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 29 luglio 2019, n. 176;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 508/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 dicembre 2021, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»;

Vista la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 19 luglio 2016, concernente la nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, la sezione 4.2. relativa al «criterio dell'operatore in un'economia di mercato»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali» e, in particolare, l'art. 10, comma 7-sexies, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, concernente interventi volti al rafforzamento del settore del *venture capital*;

Ritenuto di dover apportare al richiamato decreto 27 giugno 2019 integrazioni e modificazioni finalizzate ad un più efficiente intervento del Fondo di sostegno al *venture capital*, anche attraverso la previsione di investimento in fondi per il *venture debt* di cui al richiamato l'art. 10, comma 7-sexies;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 27 giugno 2019

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud, 27 giugno 2019, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel preambolo, dopo il primo visto è inserito il seguente: «Vista la comunicazione della Commissione 2021/C 508/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 16 dicembre 2021, recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio»»;

b) all'art. 1, comma 1:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) «Fondi per il *venture capital*»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso di cui all'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultime intervenute con l'art. 1, comma 219 della legge n. 145/2018»;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis): «impresa ammissibile»: si intendono le imprese di cui all'art. 7, comma 2-bis)»;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) «investimento nelle PMI e nelle imprese ammissibili»: si intende l'operazione di sottoscrizione, di acquisizione ovvero l'impegno vincolante di sottoscrizione o di acquisizione di strumenti finanziari di *equity* o quasi *equity* o di debito, emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili oggetto di investimento da parte di Fondi per il *venture capital* o di Fondi per il *venture debt*»;

4) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:


«m-bis) «debito»: strumenti di debito quali obbligazioni o altri strumenti di debito orientati al finanziamento di PMI e delle imprese ammissibili oppure attraverso l'erogazione diretta o acquisto di crediti erogati a favore delle medesime PMI e imprese ammissibili;

m-ter) «Fondi per il *venture debt*»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che svolgano le loro attività attraverso un intervento di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili.»;

c) all'art. 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero, attraverso le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, opera investendo in uno o più Fondi per il *venture capital* o in uno o più Fondi per il *venture debt*, ovvero in uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital* o in Fondi per il *venture debt*, istituiti e gestiti dalla SGR o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti dal Ministero, possono operare anche investendo in Fondi per il *venture capital* istituiti o gestiti da gestori autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, o comunque da società residenti in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui



al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, e che siano soggette a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati.»;

3) al comma 3 le parole da «I Fondi per il *venture capital*» a «operano» sono sostituite dalle seguenti: «I Fondi per il *venture capital*, i Fondi per il *venture debt*, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in Fondi per il *venture capital* e in Fondi per il *venture debt* di cui al comma 1 operano»;

d) all'art. 4, comma 2, lettera b), romanino iii, dopo le parole «investimento nella PMI» sono inserite le seguenti «e nell'impresa ammissibile»;

e) all'art. 5:

1) al comma 2, dopo le parole «in favore delle PMI» sono aggiunte le seguenti «e imprese ammissibili»;

2) al comma 3, lettere a), b) e c), dopo le parole «concesso alle PMI» sono aggiunte le seguenti «e imprese ammissibili»;

3) al comma 4, dopo le parole «ciascuna PMI» sono aggiunte le seguenti «e in ciascuna impresa ammissibile»;

f) all'art. 7:

1) la rubrica «Investimenti nelle PMI» è sostituita dalla seguente «Investimenti nelle PMI e nelle imprese ammissibili»;

2) al comma 1, dopo le parole «capitale di rischio di PMI» sono aggiunte le seguenti «e di imprese ammissibili» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3 effettuano interventi di debito a favore di PMI e di imprese ammissibili con elevato potenziale di sviluppo ed innovative, non quotate in mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione (*seed financing*), di costituzione (*start-up financing*), di avvio dell'attività (*early-stage financing*) o di sviluppo del prodotto (*expansion, scale up financing*). Gli investimenti da parte dei Fondi per il *venture capital* di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6 e gli interventi di debito da parte dei Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3 propedeutici ad una futura quotazione (fase di pre-ipo) si intendono effettuati a favore di PMI non quotate.»;

3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I Fondi per il *venture capital* di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6 possono acquisire strumenti finanziari di *equity* o quasi *equity* emessi dalle PMI e dalle imprese ammissibili di cui al comma 1 qualora tali acquisizioni siano strumentali al fine di razionalizzare la compagine societaria delle stesse in occasione di operazioni di sottoscrizione di strumenti finanziari di *equity* o quasi *equity* di nuova emissione.

1-ter. I Fondi per il *venture capital* di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, e i Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3, rispettivamente investono nel capitale di rischio, o effettuano interventi di debito, a favore di PMI e di imprese ammissibili aventi le caratteristiche di cui

al comma 1 e aventi sede operativa in Italia ovvero programmi di sviluppo in Italia, assicurando che le risorse del fondo di sostegno al *venture capital* o le risorse di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 145/2018 siano impiegate dalle PMI e dalle imprese ammissibili in Italia e che la proprietà intellettuale sviluppata in Italia rimanga in Italia.»;

3) al comma 2, le parole da «o un comparto dei fondi medesimi» a «investire una quota» sono sostituite dalle seguenti: «o i Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3, o un comparto dei fondi medesimi, operino a condizioni di mercato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, è possibile, rispettivamente, investire una quota o effettuare un intervento di debito» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e in imprese ammissibili emittenti azioni quotate»;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. I Fondi per il *venture capital* di cui all'art. 3 e di cui all'art. 6, o i Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3, possono effettuare interventi in favore di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro che sono state costituite, da non più di cinque anni, tramite una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda da parte di grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione oppure che sono state costituite, entro il predetto termine, con l'investimento di una grande impresa o di un'impresa a media capitalizzazione in ottica di *venture building*.»;

e) all'art. 8:


1) al comma 1 le parole da «di cui all'art. 3» a «sono predisposti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, nonché i regolamenti di gestione dei Fondi per il *venture debt* e dei fondi che investono in Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3, comma 1, sono predisposti»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle quote del Fondo per il *venture debt* ovvero del fondo che investe in Fondi per il *venture debt*»;

f) all'art. 9:

1) al comma 1, le parole da «di cui all'art. 3» a «sono riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 6, nonché per la gestione dei Fondi per il *venture debt* ovvero dei fondi che investono in Fondi per il *venture debt* di cui all'art. 3, comma 1, sono riconosciute»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: «1-bis Qualora le risorse del Fondo di sostegno al *venture capital* gestite dalla SGR siano investite in altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla SGR stessa, la SGR adatterà opportuni presidi al fine di evitare una duplicazione degli oneri commissionali a carico del Ministero e a favore della SGR.».



Art. 2.

Disposizioni finali

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2022

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

*Il Ministro per il Sud
e la coesione territoriale*
CARFAGNA

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 934

22A04908

DECRETO 11 agosto 2022.

Nomina del commissario della società cooperativa «Edilizia per il progresso 88», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il verbale dell'ispezione straordinaria cui è stata sottoposta la società cooperativa «Edilizia per il progresso 88» con sede in Roma - codice fiscale 03503211009, conclusa il 15 giugno 2021, e quello del successivo accertamento del 13 dicembre 2021, che evidenziano il ricor-

rere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, non ha provveduto ad aggiornare il libro soci al fine di riportare le ultime delibere di esclusione dalla compagine sociale adottate, come verificato dagli ispettori ministeriali in sede di accertamento;

Vista la nota prot. n. 32892 del 7 febbraio 2022, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti delle gravi irregolarità per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, laddove vengano accertate una o più gravi irregolarità suscettibili di specifico adempimento, può nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da porre in essere per ripristinare la regolare gestione dell'ente, determinando poteri e durata dell'incarico;

Ritenuto opportuno, nella fattispecie, procedere alla nomina di un professionista esterno cui conferire il mandato quale commissario ai sensi del quarto comma dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, affinché si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente per provvedere immediatamente al compimento degli specifici adempimenti finalizzati al rapido superamento delle irregolarità riscontrate;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 7 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giorgio Cherubini, nato a Roma il 30 giugno 1960, codice fiscale CHRGRG60H30H501S, con domicilio professionale in Roma Via di Ripetta 141 - c.a.p. 00186, è nominato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* quarto comma del codice civile, commissario per spe-

